

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Schema di contratto, per l'affidamento dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Pisa Tenuta di San Rossore, località Cascine Nuove – Palazzo Rondò in una sala dell'Ente parco, davanti a me _____ nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dal predetto Ente Parco, nominato con delibera del Consiglio direttivo n. _____ del _____, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge

SONO COMPARSI:

- Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, (di seguito indicata come "Ente Parco"), con sede legale in Pisa, Località Cascine Nuove Palazzo Rondò, codice fiscale e partita IVA n. 93000640503, rappresentata dall'Ing. Riccardo Gaddi, nato a Pisa il 22/12/1958, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore dell'Ente parco, nominato con decreto del Presidente dell'Ente parco n. _____ del _____, autorizzato a impegnare legalmente e formalmente la Ente parco per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. _____ del _____;

E

- _____, (in seguito per brevità indicata come "Appaltatore") con sede legale in _____, Via _____, n. __, codice fiscale e partita IVA n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di Legale rappresentante,

domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Appaltatore; (eventualmente inserire al posto della precedente la seguente dizione)

in qualità di Procuratore speciale, giusta procura speciale conferita dal Sig., in qualità di legale rappresentante dell'Impresa medesima, con scrittura privata autenticata in data dal Dott., notaio in, n. di Repertorio e n. di Raccolta che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio Dott., si allega al presente contratto quale "Allegato ...".

(In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)

L'impresainterviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (in seguito indicato come "Appaltatore") costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e le imprese:

- XXXXX, con sede legale a _____, codice fiscale n. _____ e Partita Iva n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

- YYYYYY, con sede legale a _____, codice fiscale n. _____ e Partita Iva n. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 150/2016, a rogito del (inserire la seguente esatta dizione se l'atto costitutivo è prodotto per atto pubblico; altrimenti, modificarla) Dott. _____, notaio in _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data __.__.____ che, in copia digitale, certificata conforme all'originale analogico con firma digitale del notaio _____, si allega al presente atto quale "Allegato __".

Io, Ufficiale Rogante, sono certo della identità personale e poteri di firma dei componenti, i quali d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni

PREMESSO

- che con Determinazione n. _____ del _____ veniva avviata, ai sensi dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, una procedura aperta per servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata dal miglior rapporto qualità/prezzo;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: il bando, il disciplinare, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema del presente contratto, i criteri di selezione per la presentazione delle offerte e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con determinazione n. _____ del _____ si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare i servizi all'Appaltatore;
- che con determinazione n. _____ del _____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui alla determinazione n. _____ del _____, ha acquisito efficacia;
- che l'appaltatore, così come previsto dall'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2016, ha presentato polizza di responsabilità civile professionale che copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica che abbiano determinato a carico della stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;
- che l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;
- che l'Appaltatore ha sottoscritto il Patto di integrità relativo all'affidamento in

oggetto ed è allegato quale parte integrante e sostanziale al presente contratto quale Allegato “__” **VEDERE PATRIZIA;**

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura aperta in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – OGGETTO

L'Ente parco, nella persona del Direttore ing. Riccardo Gaddi, affida la prestazione dei servizi tecnici multidisciplinari e specialistici di supporto e contributo alla redazione del Piano integrato per il Parco di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante (*in caso di raggruppamento aggiungere dopo la precedente la seguente dizione, eliminando il sottolineato*) dell'Impresa capogruppo Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (in seguito indicato, per brevità, come “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “__”;

Fa inoltre parte integrante del presente atto, anche se a questo materialmente non allegata, l'offerta tecnica predisposta così come presentata in sede di gara sul Sistema telematico Start che, in formato elettronico, visionata e già firmata digitalmente dalle parti per integrale accettazione, si trova depositata presso la sede dell'Ente parco Ufficio AAGG e legali – Nulla Osta edilizia..

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata massima complessiva della prestazione contrattuale è di 240 giorni naturali, così distribuiti:

- 240 giorni decorrenti dall'ordine di esecuzione del responsabile Unico del procedimento per l'esecuzione dei servizi previsti dall'affidamento;
- interruzione dei termini per il periodo di tempo necessario alla Ente parco per la valutazione della documentazione ai fini dell'adozione del Piano Integrato Territoriale;
- 60 giorni decorrenti dall'ordine di esecuzione del responsabile Unico del procedimento per la integrazione e/o revisione dei servizi prestati nonché il genarle supporto al coordinatore della progettazione per la predisposizione delle modifiche necessarie alla adozione del Piano Integrato Territoriale, secondo le indicazioni di Ente parco e della Comunità dell'ente Parco

Nel caso in cui sia utilizzata l'opzione di cui all'art.9, la durata massima complessiva della prestazione contrattuale sarà incrementata di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall'ordine di esecuzione del RUP.

ART. 3 - PERSONALE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del presente contratto devono essere eseguite dall'Operatore economico mediante le figure professionali abilitate e nominativamente indicate dallo stesso nella Domanda di partecipazione e precisamente:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

- 7)

- 8)

(in caso di raggruppamento) La mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell'operatore riunito.

Nel caso eccezionale in cui si rendesse necessaria una sostituzione di personale, l'Operatore economico è tenuto a richiedere l'autorizzazione all'Ente Parco con un preavviso di almeno 10 giorni. L'Ente parco autorizzerà la sostituzione della figura professionale, previa verifica del possesso sia dei requisiti di idoneità professionale richiesti nel bando, sia di un curriculum con esperienza equivalente alla figura professionale sostituita.

ART. 4 – DESCRIZIONE E MODALITÀ DELLA PRESTAZIONE

Il servizio affidato deve essere espletato nel pieno e puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010, nonché tenuto conto di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

All'Appaltatore è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21.

L'Appaltatore, nell'espletamento dell'incarico, è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni professionali oggetto di incarico, rimanendo egli

organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Ente parco. L'incarico sarà svolto sotto la direzione e coordinamento del responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ente nonché del Responsabile unico del procedimento che si riservano in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare. L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare le conseguenze previste dall'art. 21.

In particolare, l'Operatore economico dovrà redigere:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) ecc per quanto necessario

ciascuno secondo le specifiche di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Inoltre, l'Appaltatore s'impegna a:

- fornire le richieste delucidazioni tecniche al responsabile dell'Ufficio di Piano dell'ente ed al Responsabile unico del procedimento durante lo svolgimento dell'incarico ogni qual volta sarà da questi ritenuto necessario;
- presenziare obbligatoriamente agli incontri che saranno organizzati dal Responsabile unico del procedimento per il coordinamento e la supervisione di tutti gli aspetti tecnici del progetto;
- interfacciarsi con i vari Enti, Organismi e Istituzioni coinvolti a vario titolo nella attività di progettazione del Piano Integrato Territoriale, ai fini del suo corretto ed efficace svolgimento.

**ART. 5 - CONSEGNA DEGLI ELABORATI, ANCHE SU SUPPORTO
INFORMATICO**

Della documentazione previsto nel capitolato dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l'Ente parco, in quanto comprese nelle spese tecniche per la progettazione, n. 5 (cinque) copie cartacee. Sono comprese, altresì, le copie necessarie per l'ottenimento dei dovuti pareri.

L'Appaltatore, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all'Ente parco, ad ogni emissione della documentazione, n. 3 (tre) copie in formato digitale su CD/DVD di tutti gli elaborati. Gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG o DXF, oltre che in PDF. Gli elaborati alfanumerici dovranno essere restituiti in formato nativo compatibile con i tradizionali programmi di Office Automation, oltre che in PDF.

ART. 6 - VERIFICA DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. L'Amministrazione verificherà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.
2. L'Amministrazione approverà gli elaborati progettuali ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 7 - MODIFICHE DEGLI ELABORATI DEI PROGETTI

L'Operatore economico affidatario è tenuto, senza avere diritto a speciali e maggiori compensi, a introdurre negli elaborati consegnati, anche se già redatti e presentati, tutte le eventuali modifiche richieste dalla Regione Toscana, dalla Comunità del parco e dalle Autorità preposte al rilascio delle necessarie autorizzazioni, oltre a quelle necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

ART. 8 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale complessivo è fissato in Euro _____ (Euro _____/00) ed è risultante dall'applicazione del ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica presentata dall'Operatore economico in gara che, in

copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto sotto la lettera "....", all'importo a base di gara, sommato alla relativa quota di oneri, previdenziali ed esclusa I.V.A.

Si evidenzia che la percentuale di oneri previdenziali applicabile è determinata dalle specifiche disposizioni in merito emesse dalle rispettive casse previdenziali cui è iscritto il professionista che esegue la prestazione.

Si fa presente che l'importo del corrispettivo professionale contrattuale è fisso, invariabile e onnicomprensivo. L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile all'Ente parco.

Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

ART. 9 – OPZIONI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso in cui sia attivata l'opzione per eseguire ulteriori prestazioni che consistono nell'approfondimento delle prestazioni previste.

Il relativo corrispettivo contrattuale sarà determinato sulla base delle prestazioni richieste e dell'importo effettivo delle opere da progettare, applicando il medesimo ribasso offerto in sede di gara dall'Appaltatore.

ART. 10 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO D'OPERA DEL CONTRATTO

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può chiedere all'Operatore economico affidatario la redazione di modifiche che comportino cambiamenti d'impostazione, ma che non alterino la natura generale del contratto, determinate dalla sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari, provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o da motivata ricalibrazione dell'interesse pubblico da soddisfare. In tal caso, l'Operatore economico è tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche, dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, tenuto conto del ribasso d'asta offerto in sede di gara.

ART. 11 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec). L'Appaltatore si impegna pertanto a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della Ente parco è “enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it”.

La pec dell'Appaltatore è: “_____”.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 12 – ANTICIPAZIONE CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

1.L'Appaltatore ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto di cui al precedente art. 8, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 18, del D.lgs.

n. 50/2016.

2. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo avvio di esecuzione del contratto.

3. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi ad esso imputabili, secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Stazione Appaltante, e riportare la firma di un soggetto autorizzato, autenticata da un Notaio.

5. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene recuperata mediante compensazione integrale sul pagamento.

ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. La fattura dovrà essere unica e riferita all'intero corrispettivo contrattuale secondo il prezzo offerto dall'affidatario e dovrà essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione del rilascio del Certificato di verifica di conformità (autorizzativo anche del pagamento) da parte dell'Amministrazione, di cui al successivo art.16, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 3.

La comunicazione dell'avvenuto rilascio del Certificato di verifica di conformità sarà effettuata in modalità telematica, contestualmente al rilascio del Certificato stesso.

Nel caso di mancato rispetto, da parte dell'affidatario, di quanto previsto nel presente

comma, l'eventuale ritardo nel pagamento rispetto al termine di cui al successivo comma 3 non potrà essere imputato all'Amministrazione e, pertanto, non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

2. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, codice fiscale 93000640503,ANNA devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l'indicazione dei codici CIG 8925754536 e CUP B66I18031700006. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per l'Ente parco vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

(in caso di affidamenti NON a liberi professionisti, ma a società, inserire la seguente dicitura) Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”.

3. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, entro 30 giorni decorrenti dal rilascio del Certificato di verifica di conformità. Tale termine è aumentato a 60 giorni per la fattura ricevuta dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora la fattura pervenga in modalità diversa da quella prevista al presente articolo, la stessa non verrà accettata.

In ogni caso in cui l'Appaltatore non emetta la fattura entro il termine stabilito al precedente comma 1, oppure la stessa non sia conforme a quanto previsto nel presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarità che impedisca il pagamento, l'eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potrà essere imputabile

all'Amministrazione e, pertanto non troverà applicazione quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 né potrà essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

(Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti):

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima dell'emissione e trasmissione all'Ente parco delle fatture ad opera delle imprese mandanti del Raggruppamento, l'impresa _____ (mandataria) è tenuta a comunicare all'Ente parco secondo la modalità indicata al precedente articolo 6 "Gestione digitale del contratto" le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell'impresa mandataria in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, ed in assenza di specifica comunicazione dell'impresa mandataria che autorizza la fatturazione, l'Ente parco rifiuterà la fattura ricevuta dall'impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

5. Ai fini del pagamento del corrispettivo, l'Ente parco procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data

della dichiarazione di accertamento del RUP fino all'emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente parco tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente parco tramite il RUP applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, l'Ente parco, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

7. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore/*Impresa mandataria (in caso di*

Raggruppamento) sulla Tesoreria in Pisa da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario dedicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. _____ esonera l'Ente parco da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

L'Ente parco, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 8925754536 e CUP B66I18031700006.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato ___" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente parco eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 15 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'ing. Riccardo Gaddi è confermato quale responsabile unico del procedimento per

la Ente parco;

L'arch. Andrea Porchera è nominato quale direttore per l'esecuzione del contratto per l'Ente parco.

ART. 16 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni contrattuali.

Il Certificato di verifica di conformità sarà emesso subito dopo l'avvenuta verifica progettuale con esito positivo.

La verifica di conformità è effettuata, su proposta del direttore di esecuzione, dal Responsabile del procedimento che rilascia il Certificato di verifica di conformità entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

La verifica di conformità sarà eseguita sulla base di quanto indicato all'art.7 del Capitolato.

ART. 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 18 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

(inserire la seguente dizione solo in caso di raggruppamento) E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza dell'impresa mandataria.

L'Appaltatore *(in caso di raggruppamento: L'impresa mandataria)* dovrà fornire al

cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8925754536. La Ente parco provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato all'Ente parco e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato in precedente articolo.

ART. 19 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto, così come specificato nel Capitolato, con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente parco del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il Direttore, in base alla normativa vigente,

può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Ente parco che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Ente parco da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Ente parco da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Ente parco di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 20 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente parco approvato con Delibera del Consiglio direttivo n. _____, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente parco si applica quanto previsto dal successivo art. 21.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente parco si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Ente parco comunicazione

dell'avvenuta trasmissione.

ART. 21 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'operatore economico è soggetto a penalità:

- Qualora la presentazione degli elaborati progettuali di cui all'incarico di progettazione venisse ritardata oltre i termini stabiliti nell'art. 2, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente parco per giustificati motivi, verrà applicata una penale di 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti all'Appaltatore.

Se il ritardo persiste oltre il 30 esimo giorno l'Ente parco, fermo restando l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, diffida ai sensi dell'art. 1454 del codice civile ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto.

- Nel caso di esito negativo della verifica progettuale o di mancata validazione del progetto dovuto a carenze o inadempienze imputabili all'Operatore economico affidatario, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente parco. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare un quarto del tempo contrattuale previsto ai sensi dell'art. 2 in rapporto al livello progettuale. Decorso tale termine, senza che siano state eliminate le cause che hanno portato al suddetto esito negativo, l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille del corrispettivo contrattuale. Fermo restando l'applicazione della suddetta penale giornaliera, persistendo l'inadempimento da parte dell'affidatario, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

- In caso di assenza ingiustificata agli incontri organizzati dal Responsabile di Piano quale coordinatore della progettazione del Piano Integrato o dal Responsabile unico

del procedimento per il coordinamento e la supervisione di tutti gli aspetti tecnici del progetto, verrà applicata una penale pari a 1.000 euro per ogni assenza, fino a un massimo di n. 3 assenze, oltre le quali si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

- In caso di mancato rispetto di quanto proposto in offerta tecnica a prescindere dal ritardo e, qualora la prestazione possa ancora essere adempiuta, verranno applicate le penali giornaliere nella misura di seguito indicata, calcolate sull'importo contrattuale relativo, fino all'avvenuto adempimento dell'obbligazione oggetto di contestazione:

b1) elenco degli elaborati grafici e relative scale di rappresentazione

- inadempimento parziale: penale $(0,04 * X) \%$ ⁷;

- inadempimento totale: penale $(0,06 * X) \%$. (*per X vedi nota 7*)

Qualora la prestazione oggetto di inadempimento non possa essere più adempiuta verrà applicata una penale pari al prodotto tra l'importo della penale giornaliera (per inadempimento parziale o totale), come sopra individuata, e 100 nei casi b1).

Per inadempimento parziale, s'intende la mancata messa in atto da parte dell'Appaltatore di solo una o più proposte indicate in offerta tecnica per il singolo aspetto oggetto di valutazione.

Per inadempimento totale, s'intende la mancata messa in atto da parte dell'Appaltatore di tutte le proposte indicate in offerta tecnica per il singolo aspetto oggetto di valutazione.

In caso di concorso di più inadempimenti, siano essi totali e/o parziali, l'importo della penale è determinato dalla somma degli importi delle penali derivanti da ciascuna delle tipologie di inadempimento.

⁷X = punteggio attribuito all'Aggiudicatario per criterio o sub-criterio diviso il punteggio massimo attribuibile per il medesimo criterio o sub-criterio, con $X = 0,2$ ove il rapporto sia uguale o inferiore a 0,2,

Il RUP, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, provvederà a contestare all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Appaltatore di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile alla stessa, il RUP applicherà le penali nella misura riportata nel presente contratto, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa. Gli importi corrispondenti verranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 22, che dovrà essere reintegrata dall'Appaltatore senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il RUP accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Appaltatore non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Ente parco ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Ente parco di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, la Ente parco ha facoltà d'avviare la procedura prevista dall'articolo 108, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore – quale, ad esempio, la reiterata somministrazione di penali concentrata in un unico caso – tale da comprometterne la buona riuscita delle

prestazioni, si procederà ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- la consegna degli elaborati previsti avvenga con oltre 30 giorni di ritardo rispetto al termine previsto per la consegna degli elaborati stessi;
- l'utilizzo da parte dell'Appaltatore di professionalità diverse da quanto previsto dall'art. 3 per l'esecuzione della prestazione;
- in caso di assenza ingiustificata agli incontri organizzati dal Responsabile unico del procedimento, per oltre n. 3 volte;
- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente parco approvato con Delibera del Consiglio direttivo _____ da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore;
- in caso di violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni assunti col Patto di integrità relativo all'affidamento in oggetto e in ogni caso in cui si verificano le condizioni previste dal Patto di integrità per la risoluzione espressa **PATRIZIA**;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto si procederà all'escussione della garanzia definitiva di cui al successivo art. 22, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

ART. 22 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____, recante la firma di un soggetto autorizzato autenticata dal Dott. _____ Notaio in _____ in data _____, con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Ente parco nell'interesse dell'Appaltatore fino alla concorrenza della somma di € _____ (_____/____). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

(in caso di riduzione della garanzia per possesso certificazioni) L'importo della garanzia risulta ridotto in quanto _____ (inserire dati delle certificazioni possedute dall'Appaltatore).

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestato dal direttore di esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità.

L'Ente parco potrà richiedere all'Appaltatore l'adeguamento dell'importo della garanzia al nuovo valore contrattuale nei casi in cui, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, intervengano le modifiche di cui all'art. 9 del presente contratto e ulteriori modifiche ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare D.L. n. 196/2003 del Regolamento UE 679/2016.

Fra questi dati personali sono ricompresi sia i dati personali delle controparti necessari alla stipula e gestione del presente contratto, sia quelli di altri soggetti interessati che

sono trattati dall'Appaltatore nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Per l'eventuale trattamento di dati di altri soggetti interessati il fornitore viene nominato responsabile esterno del trattamento dei dati impegnandosi alla piena conformità alla normativa vigente, in particolare al Regolamento 679/2016, e alle istruzioni ricevute all'interno dell'atto di nomina.

Il trattamento dei predetti dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

L'Appaltatore s'impegna ad improntare il trattamento dei dati personali raccolti e/o eventualmente utilizzati in conseguenza dell'esecuzione del presente Contratto in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, con particolare riguardo alle misure di sicurezza e protezione dei dati, che devono essere adeguate al livello di rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679. In particolare, nel caso di trattamento di dati di terzi, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

ART. 24– RECESSO

L'Ente parco si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Essa ne dovrà dare comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n.

633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Ente parco, mentre l'imposta di bollo e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

ART. 26 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora provvisoriamente in vigore.

ART. 27 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Ente parco sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 28 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: - Fatturazione e pagamenti, - Penali e risoluzione del contratto, - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore, - Recesso e - Foro competente.

ART. 29 – DISPENSA LETTURA ALLEGATI

Le parti dispensano espressamente me, Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io _____, Ufficiale Rogante della Ente parco, ho ricevuto il

presente contratto composto da n. ____ pagine elettroniche per intero e parte della pagina n. __ che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfetaria, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 bis, della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell'art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, da me accertati mediante il sistema di verifica collocato all'indirizzo _____ e nello specifico:

